BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2026 09:01:13 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2026 15:32:07 UTC

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

DELIBERAZIONE 3 NOVEMBRE 2026
401/2026/E/COM

ESTENSIONE AGLI ANNI DI AGEVOLAZIONE 2026 E 2027 DELL'AMBITO TEMPORALE DELLE VERIFICHE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 522/2025/E/COM SULL'APPARTENENZA DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE AI SETTORI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1406ª riunione del 3 novembre 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: dPR 445/2000), recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, in particolare, gli articoli 46 e 47;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, recante "rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale" (di seguito: decreto 541/2021);
- il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/2023) e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica n. 256 del 10 luglio 2024, recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 131/2023 (di seguito: decreto 256/2024);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 541/2022/R/gas) e il relativo Allegato A, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 619/2023/R/eel) e il relativo Allegato A come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2025, 307/2025/A, recante, in Allegato A, il "Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e la Guardia di finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);

- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2025, 522/2025/E/com (di seguito: deliberazione 522/2025/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2025, 549/2025/A con cui è stato approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 01 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026;
- la Comunicazione (2022/C 80/01), pubblicata nella GUUE 18 febbraio 2022, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" (di seguito: Linee guida CEEAG);
- la pubblicazione "NACE Rev. 2 – *Statistical classification of economic activites in the European Community*" di Eurostat, 2008 (di seguito: documento Eurostat);
- il Regolamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3 del decreto-legge 131/2023 ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, possono accedere alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (o "imprese energivore") le imprese con consumo superiore a 1 GWh/anno e che operino nei settori a rischio di delocalizzazione come individuati dall'Allegato 1 alle Linee guida CEEAG;
- con la deliberazione 619/2023/R/eel e il relativo Allegato A, l'Autorità ha adottato le disposizioni di propria competenza necessarie ad attuare il meccanismo di agevolazioni alle imprese energivore, disciplinato dal decreto-legge 131/2023 e dal decreto 256/2024;
- in forza della suddetta deliberazione 619/2023/R/eel, le imprese energivore presentano annualmente alla CSEA un'autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tramite un apposito accesso via web a un sistema telematico finalizzato alla raccolta delle medesime dichiarazioni (di seguito: Portale), reso disponibile da CSEA;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel, le imprese, ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 1 alle Linee guida CEEAG, dichiarano a CSEA il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento (per ciascun anno di competenza "*n*", il triennio che va da "*n*-4" a "*n*-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione), fatta salva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2bis, l'accesso al meccanismo agevolativo tramite la metodologia indicata nel documento Eurostat utilizzata per determinare il codice NACE (e quindi il codice ATECO) tramite il criterio della prevalenza di un'attività per VAL.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il decreto 541/2021 ha definito un regime di aiuti alle imprese a forte consumo di gas naturale (o "imprese gasivore"), con decorrenza dal 1° aprile 2022, mediante la

rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle medesime imprese, connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione;

- l'Autorità ha disciplinato le modalità operative di attuazione del meccanismo di agevolazione alle imprese gasivore con la deliberazione 541/2022/R/gas;
- ai sensi dell'Allegato A alla predetta deliberazione e degli articoli 3, 5 e 7 del decreto 541/2021, l'agevolazione è riconosciuta, per ogni anno di competenza *n*, alle imprese gasivore che siano in possesso, tra gli altri, dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 541/2021 e che, in particolare, operano nei settori di cui all'allegato 1 al suddetto decreto;
- in forza della suddetta deliberazione 541/2022/R/com, le imprese gasivore presentano annualmente alla CSEA un'autodichiarazione, ai sensi del dPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale e l'assegnazione della classe di agevolazione per l'anno di competenza, tramite un apposito Portale, reso disponibile dalla medesima CSEA;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/com, le imprese, ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 1 decreto 541/2021, dichiarano a CSEA il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento (per ciascun anno di competenza "*n*", il triennio che va da "*n*-4" a "*n*-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione), fatta salva la facoltà di utilizzare ai sensi dell'articolo 5, comma 1bis, ai fini del controllo suddetto, la medesima procedura di cui al comma 4.2bis dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel;
- l'Autorità, ha previsto, all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel e all'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas, che CSEA effettui controlli di legittimità e coerenza su tutte le dichiarazioni pervenute mentre effettui verifiche a campione, per quanto concerne i dati del VAL e del codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA ultima disponibile all'atto della presentazione della dichiarazione per l'accesso all'agevolazione, anche richiedendo il supporto dell'Agenzia delle entrate e delle Camere di commercio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 522/2025/E/com, l'Autorità, al fine di presidiare il processo di riconoscimento degli aiuti di stato a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto-legge 131/2023 e a forte consumo di gas naturale di cui al decreto 21 dicembre 2021, ha ritenuto opportuno effettuare verifiche volte ad accertare l'effettiva appartenenza delle imprese ai settori ammissibili alle agevolazioni, attivando allo scopo la collaborazione con la Guardia di finanza;
- nello specifico, con la deliberazione 522/2025/E/com, l'Autorità ha chiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi (ora Nucleo Speciale Autorità Indipendenti) della Guardia di finanza di procedere all'accertamento - da effettuare, garantendo il dovuto contraddittorio ovvero attraverso la collaborazione dei Reparti della Guardia di finanza competenti per territorio - della veridicità dei dati dichiarati a CSEA da parte

delle imprese presenti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale per gli anni 2024 e 2025, nei casi in cui dai controlli emergano discordanze tra il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA di riferimento desumibile dai database in uso al Corpo e quello dichiarato a CSEA e previa richiesta da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 3 del vigente Protocollo di Intesa;

- gli accertamenti di cui alla deliberazione 522/2025/E/com sono attualmente in corso di effettuazione da parte del Nucleo Speciale Autorità Indipendenti della Guardia di finanza e sono svolti dai militari mediante sopralluogo all'interno dei locali aziendali per verificare il reale svolgimento dei processi di produzione, acquisizione di dichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa in merito all'attività svolta, acquisizione di un campione di fatture tra i clienti e i fornitori maggiormente rappresentativi in termini di costi e ricavi per gli anni fiscali di interesse;
- con decorrenza 30 settembre 2026, CSEA ha reso disponibile i Portali per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale per l'annualità di competenza 2027;
- talune delle imprese oggetto degli accertamenti di cui alla deliberazione 522/2025/E/com sono ricomprese nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, ovvero in quello delle imprese a forte consumo di gas naturale, per l'anno 2026 e potrebbero presentare a CSEA le dichiarazioni volte all'inserimento negli elenchi relativi all'anno 2027;
- per alcune imprese, comprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale per gli anni 2026 e 2027 ma ulteriori a quelle inserite nel novero di imprese presso cui effettuare gli accertamenti di cui alla deliberazione 522/2025/E/com, potrebbero sussistere delle discordanze tra il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA di riferimento e quello dichiarato a CSEA.

RITENUTO OPPORTUNO:

- estendere l'ambito temporale degli accertamenti richiesti al Nucleo Speciale Autorità Indipendenti con la deliberazione 522/2025/E/com agli anni 2026 e 2027;
- prevedere, per il fine di cui sopra, che il Nucleo Speciale Autorità Indipendenti verifichi, in relazione agli accertamenti già previsti in ordine alle imprese presenti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale per gli anni 2024 e 2025 e con le stesse modalità stabilite dalla deliberazione 522/2025/E/com, la veridicità dei codici ATECO eventualmente dichiarati a CSEA per gli anni 2026 e 2027;
- chiedere, in aggiunta, al Nucleo Speciale Autorità Indipendenti di estrarre dai database in uso al Corpo e comunicare alla Direzione Accountability e Enforcement, il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA di riferimento da parte delle ulteriori imprese, eventualmente presenti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale per gli anni 2026 e 2027 e non già interessate dagli accertamenti di cui alla deliberazione 522/2025/E/com;

- chiedere al Nucleo Speciale Autorità Indipendenti della Guardia di finanza di procedere all'accertamento - da effettuare, garantendo il dovuto contraddittorio ovvero attraverso la collaborazione dei Reparti della Guardia di finanza competenti per territorio - della veridicità dei dati dichiarati a CSEA da parte delle imprese di cui sopra, nei casi in cui emergano discordanze tra il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA di riferimento desumibile dai database in uso al Corpo e quello dichiarato a CSEA e previa richiesta da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 3 del vigente Protocollo di Intesa;
- stabilire, in linea con i principi generali dell'attività amministrativa di efficacia, efficienza ed economicità, che gli accertamenti di cui ai precedenti alinea siano effettuati da parte del Nucleo Speciale Autorità Indipendenti in via prioritaria nei confronti delle imprese a cui sia associabile, attraverso specifica analisi, un rischio elevato di godimento di agevolazioni indebite, tenuto conto:
 - della possibilità, valutata sulla base delle informazioni disponibili (ad esempio: bilanci pubblicati, siti aziendali, etc.), che la discordanza rilevata tra i codici ATECO dichiarati ai fini IVA e quelli dichiarati a CSEA da parte delle imprese sottenda l'effettivo svolgimento di una attività non eleggibile alle agevolazioni;
 - della gravità degli eventuali indebiti conseguenti all'evento di cui sopra, valutata sulla base degli importi delle agevolazioni percepite ovvero, laddove tale dato non sia consolidato, dei consumi delle imprese;
 - della valutazione di ulteriori fattori di giudizio da parte del Nucleo Speciale Autorità Indipendenti sulla base delle informazioni dallo stesso acquisite nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in ordine al comportamento delle imprese;
- stabilire che CSEA, per i fini di cui sopra, renda disponibili al Nucleo Speciale Autorità Indipendenti, per le imprese interessate da discordanze tra i codici ATECO dichiarati ai fini IVA e quelli dichiarati a CSEA e indicate a CSEA dalla Direzione Accountability e Enforcement, l'importo delle agevolazioni percepite per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, laddove disponibili ai fini del controllo, ovvero i consumi del periodo di riferimento;
- chiedere al Nucleo Speciale Autorità Indipendenti della Guardia di finanza di comunicare a CSEA gli esiti degli accertamenti di cui ai precedenti alinea per gli eventuali seguiti di competenza, comunicando - al contempo - i medesimi esiti all'Autorità;
- prevedere che CSEA, nel caso in cui, in base agli esiti degli accertamenti compiuti dal Nucleo Speciale Autorità Indipendenti della Guardia di finanza e sulla base di ulteriori eventuali controlli, risulti accertata una modifica dell'agevolazione anche in termini di perdita della stessa, provveda in tal senso nei confronti dell'impresa interessata, e nel rispetto delle dovute garanzie procedimentali ove necessario, informando l'Autorità e il Nucleo Speciale Autorità Indipendenti della Guardia di finanza

DELIBERA

1. di estendere l'ambito temporale degli accertamenti richiesti al Nucleo Speciale Autorità Indipendenti con la deliberazione 522/2025/E/com agli anni 2026 e 2027, prevedendo che il Nucleo Speciale Autorità Indipendenti verifichi, in relazione agli accertamenti già previsti in ordine alle imprese presenti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale per gli anni 2024 e 2025 e con le stesse modalità stabilite dalla sopracitata deliberazione, la veridicità dei codici ATECO eventualmente dichiarati a CSEA per gli anni 2026 e 2027;
2. di chiedere, in aggiunta, al Nucleo Speciale Autorità Indipendenti di estrarre dai database in uso al Corpo e comunicare alla Direzione Accountability e Enforcement il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA di riferimento da parte delle ulteriori imprese, eventualmente presenti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale per gli anni 2026 e 2027 e non già interessate dagli accertamenti di cui alla deliberazione 522/2025/E/com;
3. di chiedere al Nucleo Speciale Autorità Indipendenti della Guardia di finanza di procedere all'accertamento - da effettuare, garantendo il dovuto contraddittorio ovvero attraverso la collaborazione dei Reparti della Guardia di finanza competenti per territorio - della veridicità dei dati dichiarati a CSEA da parte delle imprese di cui al punto 2., nei casi in cui emergano discordanze tra il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA di riferimento desumibile dai database in uso al Corpo e quello dichiarato a CSEA e previa richiesta da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 3 del vigente Protocollo di Intesa;
4. di prevedere che il Nucleo Speciale Autorità Indipendenti effettui in via prioritaria gli accertamenti di cui ai punti 1. e 3. nei confronti delle imprese a cui sia associabile un rischio elevato di godimento di agevolazioni indebite, da selezionare in esito a specifica analisi secondo le modalità indicate nelle premesse del presente provvedimento;
5. che CSEA, per i fini di cui sopra, renda disponibili al Nucleo Speciale Autorità Indipendenti, per le imprese interessate da discordanze tra i codici ATECO dichiarati ai fini IVA e quelli dichiarati a CSEA e indicate a CSEA dalla Direzione Accountability e Enforcement, l'importo delle agevolazioni percepite per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, laddove disponibili ai fini del controllo, ovvero i consumi del periodo di riferimento;
6. di chiedere al Nucleo Speciale Autorità Indipendenti della Guardia di finanza di comunicare a CSEA gli esiti degli accertamenti di cui ai punti 1. e 3. per gli eventuali seguiti di competenza, comunicando - al contempo - i medesimi esiti all'Autorità;
7. di dare indicazione a CSEA, affinché, nel caso in cui, in base agli esiti degli accertamenti compiuti dal Nucleo Speciale Autorità Indipendenti della Guardia di finanza e sulla base di ulteriori eventuali controlli, risulti accertata la sussistenza dei presupposti per una modifica dell'agevolazione anche in termini di perdita della

stessa, provveda in tal senso nei confronti dell'impresa interessata, nel rispetto dei dovuti obblighi partecipativi ove necessario, informando l'Autorità e il Nucleo Speciale Autorità Indipendenti della Guardia di finanza;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla CSEA e al Nucleo Speciale Autorità Indipendenti della Guardia di finanza, per i seguiti di competenza;
10. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2026;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua